



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 250/2020
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: locazione alla sig.ra Paola Stefanazzi dell'appartamento n. 1 della Casa Forestale di Palù dal 21 novembre 2020 al 20 novembre 2024.

Il giorno **05.11.2020** alle ore **20.30**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- **Cerana Luca, Presidente;**
- **Bertolini Onorio;**
- **Pretti Daniela;**
- **Bolza Daniele;**
- **Giovanella Alberto;**
- **Simoni Cristian.**

Risultano **assenti** i signori: ----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: locazione alla sig.ra Paola Stefanazzi dell'appartamento n. 1 della Casa Forestale di Palù dal 21 novembre 2020 al 20 novembre 2024.

A seguito dell'ultimazione della ristrutturazione con ampliamento della Casa Forestale di Palù, a Madonna di Campiglio, realizzata tra il 2019 ed il 2020, con la deliberazione n. 220/2020 il Comitato Amministrativo ha deciso di effettuare un'asta per la locazione dei quattro appartamenti del nuovo edificio, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del canone di locazione annuo più alto in aumento rispetto alle basi di gara indicate nel provvedimento.

Il bando d'asta è stato pubblicato l'8 ottobre scorso (prot. 2690/2020) ed entro le 12.00 del 29 ottobre sono state presentate quattro offerte (di cui due relative a più appartamenti), con la conseguente aggiudicazione di tre locazioni (appartamenti n. 1, 2 e 4) mentre la locazione dell'appartamento n. 3 non è stata aggiudicata per mancanza di offerte (conseguentemente è stato pubblicato l'avviso di secondo esperimento d'asta per tale locazione, prot. 2897/2020).

Per la locazione dell'appartamento n. 1 l'offerta più alta è risultata quella presentata dalla sig.ra Paola Stefanazzi, di Sesto San Giovanni (MI), la quale ha offerto un canone annuo di 22.110,00 € (offerta prot. 2837/2020, risultati dell'asta prot. 2895/2020), con un aumento del 22,8% circa rispetto alla base di gara (18.000,00 €).

Al fine di consentire la stipulazione del contratto prima dell'inizio della locazione, si ritiene opportuno stabilire il periodo locativo dal 21 novembre 2020 al 20 novembre 2024, prorogabile, prima della scadenza, per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998.

Lo schema del contratto di locazione è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Come previsto nel bando d'asta, l'imposta di registro sarà suddivisa a metà tra le parti (883,50 € a carico della Comunità delle Regole) mentre quella di bollo sarà a totale carico della conduttrice.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964 e, in particolare, l'ultimo paragrafo dell'art. 22, ai sensi del quale "i contratti della Comunità vengono stipulati applicando le norme in vigore per i Comuni";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 26/2019 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020" nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la sottoscrizione del contratto di locazione già nei prossimi giorni;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di locare, per le motivazioni specificamente esposte in premessa, alla sig.ra Paola Stefanazzi l'appartamento n. 1 della Casa Forestale di Palù dal 21 novembre 2020 al 20 novembre 2024 (periodo prorogabile, prima della scadenza, per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998) al canone annuo di 22.110,00 €, prendendo atto dei risultati del primo esperimento d'asta effettuato per detta locazione (prot. 2895/2020) e richiamando tutte le condizioni previste nel bando d'asta dell'8 ottobre 2020 (prot. 2690/2020);
2. di approvare, a tal fine, lo schema di contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscrivere il contratto di locazione sulla base dello schema sopra approvato, autorizzando, fin d'ora, le modifiche marginali di detto schema ritenute necessarie e che non mutino la sostanza dei rapporti contrattuali e specificando che l'imposta di registro sarà suddivisa ugualmente tra le parti e l'imposta di bollo sarà a totale carico del conduttore;
4. di impegnare 883,50 € sul capitolo 1800 del bilancio di previsione 2020, sul quale sussiste la disponibilità necessaria, a titolo di quota parte dell'imposta di registro a carico della Comunità delle Regole;
5. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Ragioneria di introitare al capitolo 200 dei bilanci di previsione degli esercizi inclusi nel periodo contrattuale le entrate derivanti dalla locazione;
6. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la sottoscrizione del contratto di locazione già nei prossimi giorni;
7. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Il **novembre 2020**, tra le parti di seguito indicate: -----

➤ **Comunità delle Regole di Spinale e Manez**, con sede a Tre Ville (TN),
 Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, legalmente
 rappresentata dal Presidente sig. Luca Cerana, nato il 22 febbraio 1972 a
 Tione di Trento (TN), di seguito indicata anche solo come "Comunità", in
 esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 250/2020;
 ➤ **sig.ra Paola Stefanazzi**, nata a [redacted] il [redacted] e residente a
 [redacted] in Via [redacted] c.f. [redacted], la quale interviene nel
 presente atto in nome ed interesse propri, di seguito indicata anche solo
 come "conduttrice". -----

Premesso:

- a) che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria della
 Casa Forestale di Palù, a Madonna di Campiglio (p.ed. 79 C.C. Ragoli II);
- b) che la Comunità, in esecuzione della deliberazione del proprio Comitato
 Amministrativo n. 220/2020, con bando dell'8 ottobre 2020 (prot.
 2690/2020) ha indetto un'asta per la locazione dei quattro appartamenti di
 detto edificio per il periodo di quattro anni (rinnovabile, prima della
 scadenza, per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998),
 stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del canone di locazione
 annuo più alto in aumento rispetto alle basi di gara indicate nel bando
 d'asta: -----
- c) che il 29 ottobre 2020 la Comunità ha aggiudicato la locazione
 dell'appartamento n. 1 di detto edificio alla sig.ra Paola Stefanazzi, la
 quale ha offerto un canone annuo di 22.110,00 € (offerta prot. 2837/2020).


risultati dell'asta prot. 2895/2020); -----

d) che il Comitato Amministrativo della Comunità, prendendo atto dei
 risultati dell'asta di cui sopra, con deliberazione n. 250/2020 ha deciso di
 locare l'appartamento n. 1 della Casa Forestale di Palù alla sig.ra
 Stefanazzi dal 21 novembre 2020 al 20 novembre 2024, periodo
 prorogabile per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998,
 ed ha approvato lo schema del presente contratto, allegato al
 provvedimento citato quale parte integrante e sostanziale. -----
Tutto ciò premesso
e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto,
tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata, dà
 in locazione alla sig.ra Paola Stefanazzi, che accetta, l'appartamento n. 1 della
 Casa Forestale di Palù, situata a Madonna di Campiglio, nel Comune di Tre
 Ville, in Via Regole n. 2 (catastralmente costituito dai sub. 17 e 18 della p.ed.
 79 C.C. Ragoli II), per il periodo dal 21 novembre 2020 al 20 novembre 2024
 (quattro anni), prorogabile prima della scadenza per ulteriori quattro anni ai
 sensi dell'art. 2 della L. 431/1998. -----
 Ai sensi dell'art. 3, c. 6, della L. 431/1998, la conduttrice potrà recedere dal
 presente contratto con un preavviso di almeno sei mesi comunicato con lettera
 raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o mezzo
 equivalente, esclusivamente qualora ricorrano gravi motivi: questi ultimi
 dovranno essere determinati da fatti estranei alla volontà della conduttrice,
 imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da

ALLEGATO
 alla delibera n. 250/2020
 del 05.11.2020
 del Comitato Amm. Vo


 SEGRETARIO
 Giuseppe Stefanazzi

renderle particolarmente gravosa, anche solo per ragioni economiche, la prosecuzione del contratto. Il recesso senza preavviso comporterà l'obbligo per la conduttrice di corrispondere alla Comunità la frazione di canone corrispondente al periodo di mancato preavviso. -----	
La Comunità potrà recedere dal contratto alle condizioni di cui all'art. 3 della L. 431/1998. -----	
In caso di ritardo rilascio dell'unità immobiliare locata alla scadenza del contratto, la conduttrice dovrà corrispondere alla Comunità, oltre al canone di locazione relativo al periodo di ritardo, una penale giornaliera di 100,00 € (cento virgola zerozero euro), restando salva la possibilità, per la Comunità, di chiedere in sede giurisdizionale il risarcimento del maggior danno eventualmente subito. -----	
In ogni caso, resta salvo il diritto della Comunità di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il rilascio coattivo dell'unità immobiliare locata. -----	
L'immissione della conduttrice nella detenzione dell'unità immobiliare locata è effettuata in data odierna mediante consegna di una copia delle chiavi di entrata dell'edificio e dell'appartamento. -----	
L'appartamento, situato a piano terra, è costituito da ingresso, soggiorno/cucina, due camere, un bagno, un disbrigo ed un poggiole (superficie utile di circa 61 m ² esclusi i poggiole) oltre ad una cantina ed un posto auto coperto al piano seminterrato. -----	
Inoltre, sono di uso comune tra i quattro appartamenti presenti nell'edificio un deposito per gli sci a piano seminterrato ed alcune aree verdi esterne. -----	
L'unità immobiliare locata è totalmente priva di arredi, fatta eccezione per i sanitari, un box doccia, uno specchio ed il mobiletto del lavandino (tutti nel	

bagno). -----	
La conduttrice dà atto che l'unità immobiliare locata è nuova, inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti, e si impegna a riconsegnarla in buono stato di manutenzione al termine della locazione. -----	
Ai sensi del D.M. 37/2008, la Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia che gli impianti presenti nell'unità immobiliare locata sono conformi alle norme attualmente vigenti. -----	
Al termine della locazione la conduttrice dovrà riconsegnare l'unità immobiliare locata, con restituzione di tutte le copie delle chiavi di ingresso, libbra da persone e cose, con i locali puliti e tinteggiati a nuovo. -----	
L'appartamento in questione è censito al catasto fabbricati nel seguente modo (dati derivanti da accatastamento n. 1214.001.2020 del 6 agosto 2020 in atti dal 4 settembre 2020): -----	
➤ l'appartamento propriamente detto (inclusa la cantina): C.C. 302, p.ed. 79, sub. 18, foglio 5, zona censuaria 4, categoria A/2, classe 4, consistenza 4,5 vani, superficie 82 m ² , rendita 1.103,93 €, indirizzo Via Regole n. 2, piani S1-T; -----	
➤ il posto auto coperto: C.C. 302, p.ed. 79, sub. 17, foglio 5, zona censuaria 4, categoria C/6, classe 1, consistenza 15 m ² , superficie 19 m ² , rendita 99,93 €, indirizzo Via Regole n. 2, piano S1. -----	
Art 2 - Canone	
Il canone di locazione annuo è stabilito dalle parti, di comune accordo, in 22.110,00 € (ventiduemilacentodieci virgola zerozero euro). Detto canone dovrà essere pagato mediante bonifico bancario sul conto corrente della Comunità in rate trimestrali anticipate scadenti il 21 novembre, il 21 febbraio,	

il 21 maggio ed il 21 agosto di ogni anno. A partire dal secondo anno detto	
canone sarà aggiornato applicando il 100% della variazione dell'indice dei	
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT	
e solo qualora detta variazione fosse positiva, prendendo a riferimento il mese	
di agosto. -----	
Art. 3 – Spese di gestione	
Saranno a totale carico della conduttrice, previa intestazione delle relative	
utenze, le spese relative all'unità immobiliare locata per energia elettrica,	
acqua, servizio di fognatura e depurazione e servizio di raccolta e smaltimento	
rifiuti, come pure le spese di manutenzione ordinaria dell'appartamento e	
delle sue pertinenze esclusive, ai sensi del Codice Civile. -----	
Invece, le spese di gestione di seguito elencate saranno rimborsate dalla	
conduttrice alla Comunità in due rate, un acconto pari al 70% del preventivo	
annuale (per il periodo 1 luglio – 30 giugno), da pagare entro il 15 febbraio	
del periodo di riferimento, ed il saldo pari alla differenza tra il consuntivo	
annuale e l'acconto versato, da pagare indicativamente entro il 30 novembre	
successivo al periodo di riferimento: -----	
➤ riscaldamento (impianto centralizzato funzionante a pellet) e spese di	
gestione e manutenzione del relativo impianto: per la parte "consumo	
volontario" la ripartizione delle spese sarà effettuata con contraccalorie	
mentre per la parte "consumo involontario" la ripartizione sarà effettuata	
sulla base dell'apposita tabella milllesimale (/1000); -----	
➤ acqua calda sanitaria: per la parte "consumo volontario" la ripartizione	
delle spese sarà effettuata con contaltri mentre per la parte "consumo	
involontario" la ripartizione sarà effettuata sulla base dell'apposita tabella	

milllesimale (/1000); -----	
➤ pulizia delle parti comuni, taglio dell'erba, sgombero neve, altre	
manutenzioni ordinarie delle parti comuni, energia elettrica relativa alle	
parti comuni: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base	
dell'apposita tabella milllesimale (/1000); -----	
Art. 4 – Ritardi nei pagamenti	
Il mancato pagamento, anche solo parziale, del canone di locazione o delle	
spese di gestione anticipate dalla Comunità comporterà, per la conduttrice, il	
pagamento sulle somme non pagate di un interesse di mora pari all'Euribor	
360 a sei mesi, rilevato alla data entro cui avrebbe dovuto essere effettuato il	
pagamento, maggiorato di uno spread del 2,00%, senza necessità di	
costituzione in mora. -----	
Il mancato pagamento di un'intera annualità del canone di locazione costituirà	
clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà	
valersi la Comunità. -----	
Art. 5 – Destinazione d'uso	
L'unità immobiliare locata è ad esclusivo uso abitativo e la conduttrice non	
potrà mutare tale uso, nemmeno in parte o anche solo temporaneamente. -----	
La conduttrice non potrà sublocare l'appartamento, anche solo parzialmente,	
né potrà cedere a terzi il presente contratto. -----	
La violazione delle prescrizioni del presente articolo costituirà clausola	
risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la	
Comunità. -----	
Art. 6 – Innovazioni e manutenzioni	
La conduttrice si obbliga a custodire e conservare l'unità immobiliare locata	

avendo cura di non arrecarvi danno o pregiudizio. -----	
La conduttrice non potrà apportare alcuna modifica o innovazione, anche se migliorativa, ai locali e agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto della Comunità. Le modifiche e innovazioni che venissero eseguite con l'autorizzazione della Comunità potranno essere da questa ritenute senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno alla conduttrice, la quale vi rinuncia espressamente sin d'ora. -----	
La conduttrice non potrà opporsi all'esecuzione di lavori, ritenuti necessari dalla Comunità, di riparazione, rifacimento, miglioria o ristrutturazione all'interno dell'unità immobiliare locata o sulle parti dell'edificio di uso comune. Per l'esecuzione di tali lavori la Comunità non corrisponderà alcun indennizzo alla conduttrice anche qualora gli stessi si protrassero oltre i venti giorni, derogando espressamente in tal modo a quanto previsto all'art. 1584 Cod. Civ. -----	
La conduttrice non potrà esporre cartelli o insegne all'esterno dell'unità immobiliare locata o sulle parti dell'edificio di uso comune. -----	
Ai sensi dell'art. 1576 Cod. Civ. la Comunità dovrà eseguire tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico della conduttrice. -----	
Art. 7 – Responsabilità	
La conduttrice sarà responsabile di eventuali deterioramenti o danni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per incendio, ostruzione di sanitari e tubature, spandimento di acqua, etc.) arrecati all'unità immobiliare locata, inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti, per colpa propria e delle persone da lei autorizzate ad accedervi. -----	

Inoltre, la conduttrice sarà ritenuta responsabile di tutti i danni derivati alla Comunità e a terzi in ragione dell'utilizzo dell'unità immobiliare locata. La conduttrice, pertanto, solleva e rende indenne fin d'ora la Comunità da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati in conseguenza di detto utilizzo. -----	
Art. 8 – Accesso all'unità immobiliare	
La Comunità, previo accordo con la conduttrice, potrà accedere all'unità immobiliare locata al fine di assicurarsi della sua buona conservazione e dell'osservanza di ogni altro obbligo contrattuale, per effettuare lavori o controlli di propria competenza nonché, nei tre mesi precedenti il termine della locazione, per farla visitare da soggetti interessati a prenderla in locazione. -----	
Art. 9 – Garanzia	
A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali la conduttrice, il 5 novembre 2020, ha effettuato un deposito cauzionale infruttifero di 11.055,00 € (undicimilaquattrocentocinquante virgola zerozero euro) sul conto corrente della Comunità. -----	
Tale garanzia sarà svincolata dalla Comunità, al termine della locazione, solo a seguito dell'accertamento dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico della conduttrice. -----	
La garanzia potrà essere utilizzata dalla Comunità a titolo di risarcimento di danni arrecati all'unità immobiliare locata (inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti) per responsabilità della conduttrice come pure per il mancato pagamento di canoni di locazione, per il mancato rimborso di spese di gestione e per il mancato pagamento della penale per il rilascio tardivo. -----	

In caso di utilizzo della garanzia, totale o parziale, questa dovrà essere integralmente riconsistuta dalla conduttrice entro quindici giorni dalla richiesta della Comunità. La mancata riconsituzione entro il termine sopra indicato costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui potrà valersi la Comunità. -----	
Art. 10 – Spese contrattuali e registrazione	
L'imposta di registro relativa al presente contratto sarà suddivisa a metà tra le parti mentre l'imposta di bollo sarà a totale carico della conduttrice. -----	
La registrazione del presente contratto avverrà a cura della Comunità, con pagamento dell'imposta di registro in un'unica soluzione per il periodo di quattro anni. -----	
La conduttrice si impegna a rimborsare alla Comunità le spese a proprio carico per le imposte di registro e di bollo. -----	
Art. 11 – Attestato di prestazione energetica	
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 192/2005, la Comunità, come sopra rappresentata, consegna alla conduttrice una copia dell'attestato di prestazione energetica relativo all'unità immobiliare locata, predisposto dal dott.arch. Paolo Bertolini in data 16 ottobre 2020. La conduttrice, pertanto, si dichiara pienamente informata in ordine alle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare. -----	
Art. 12 – Uso civico	
Ai sensi della L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dei beni di uso civico", la Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia che in relazione ai propri beni immobili e mobili che presentano una destinazione naturale ed economica particolare quali appartamenti e strutture commerciali o ricettive, i diritti dei regolieri sono soddisfatti attraverso l'unica forma di utilizzo concretamente	


praticabile per detti beni, ossia non l'utilizzo collettivo tradizionale ma la loro temporanea concessione in uso a terzi al fine di ricavarne proventi da destinare a favore dei regolieri stessi: sulla base di tale considerazione, non risulta necessaria l'attivazione della procedura di sospensione del vincolo di uso civico gravante detti immobili, tra i quali rientra l'unità immobiliare locata (in tal senso si richiama il parere dell'avv. Stefano Ravelli, con studio a Trento, di data 19 luglio 1999, agli atti della Comunità prot. 931/1999). -----	
Art. 13 – Disposizioni finali	
Per qualunque controversia relativa al presente contratto sarà competente il foro di Trento. -----	
Le parti dichiarano di voler ricevere tutte le reciproche comunicazioni relative al presente contratto con le modalità e agli indirizzi di seguito indicati:	
➤ per la Comunità: con raccomandata con avviso di ricevimento presso la propria sede legale, sopra indicata, a mezzo p.e.c. all'indirizzo regolspinalmanez@pec.it o via e-mail all'indirizzo info@regolspinalmanez.it . -----	
➤ per la conduttrice: con raccomandata con avviso di ricevimento presso la propria residenza, sopra indicata, o via e-mail all'indirizzo  -----	
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nella L. 392/1978, nella L. 431/1998 e nel Codice Civile, in quanto applicabili, nonché agli usi e consuetudini locali. -----	
Letto, confermato e sottoscritto. -----	
Comunità delle Regole di Spinale e Manez La conduttrice	

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella


Il Segretario
Giuseppe Stefani



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 05.11.2020**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 10.11.2020 al 20.11.2020**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani